



Bologna, 1° dicembre 2021

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza Venezia n. 11

via PEC a: [protocollo@pec.gdp.it](mailto:protocollo@pec.gdp.it)

00187 ROMA

**SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 144 D.LGS. 196/03**

Promosso da:

**Avv.ti Luciana Grieco** (C.F.: GRC LCN 79M41 F104Y) ed **Enrico Pelino** (C.F.: PLN NRC 73E09 G878C). Si indica per le comunicazioni l'indirizzo PEC: [avv.enricopelino@pec.it](mailto:avv.enricopelino@pec.it)

\* \* \*

Spett.le Autorità,

si apprende da servizio giornalistico realizzato dal programma “Le Iene” la sussistenza di casi di soggetti positivi al Covid, il cui certificato verde, cd. “*green pass*”, **non è stato revocato** dal titolare del trattamento.

Il servizio, datato 2 novembre 2021, è reperibile al seguente link: [https://www.iene.mediaset.it/video/green-pass-con-covid\\_1095355.shtml?fbclid=IwAR3-c3KoHZ2zi6TuO5bS-WpLFWbrwosOX6U2FOcwxalYBAVqTk2aNDmWqwU](https://www.iene.mediaset.it/video/green-pass-con-covid_1095355.shtml?fbclid=IwAR3-c3KoHZ2zi6TuO5bS-WpLFWbrwosOX6U2FOcwxalYBAVqTk2aNDmWqwU) o, se si preferisce al seguente collegamento abbreviato: <https://bit.ly/3peBPiX>.

Nel corso del *reportage* si assiste al controllo, mediante l'utilizzo dell'app di verifica nazionale “VerificaC19”, della validità del *green pass* di alcuni soggetti intervistati, asseritamente positivi al virus, da cui emergerebbe appunto la perdurante validità dei certificati.

La platea degli interessati potrebbe invero essere **estremamente ampia**, poiché la criticità sarebbe riconducibile, da quanto si apprende, a un problema strutturale di coordinamento tra la Piattaforma nazionale DGC e le strutture preposte ai controlli dei tamponi.

**PEO:** [studiolegale@griecopelino.com](mailto:studiolegale@griecopelino.com) | [avv.lucianagrieco@griecopelino.com](mailto:avv.lucianagrieco@griecopelino.com) | [avv.enricopelino@griecopelino.com](mailto:avv.enricopelino@griecopelino.com)

**PEC:** [avv.lucianagrieco@pec.it](mailto:avv.lucianagrieco@pec.it) | [avv.enricopelino@pec.it](mailto:avv.enricopelino@pec.it)

**TEL:** 051 41.21.088 | **FAX:** 051 092.36.00 | **SKYPE:** [griecopelinoavvocati](https://www.skype.com/join/griecopelinoavvocati)

**WEB:** [www.griecopelino.com](http://www.griecopelino.com) | **SEDE:** Viale Masini, 12, 6° piano – 40126 Bologna

Se ciò fosse vero, verrebbe in considerazione criticità ben nota, prevista e prevedibile, accettata dal titolare del trattamento, che in tal modo avrebbe esposto a grave rischio biologico una moltitudine di terzi.

Infatti la perdurante validità del certificato verde ne consente, evidentemente, la piena spendibilità e permette l'accesso a tutti i contesti in cui ne è necessaria e sufficiente l'esibizione, ad esito di una politica nazionale premiale per i titolari del pass verde, basata proprio sul presupposto di sicurezza sanitaria garantito da tale documento, che invece nei casi segnalati sarebbe in radice contraddetta.

Gli ignari altri terzi frequentatori dei luoghi predetti, facendo pericoloso affidamento sull'affidabilità sanitaria dei pass altrui, si troverebbero pertanto esposti a grave rischio di contagio, sussistendo quale unico limite all'utilizzo dei certificati non revocati il senso civico ed etico dei soggetti contagiati.

Tali considerazioni appaiono amplificate e rese più gravi dalla circostanza che la Piattaforma DGC è attiva ormai da mesi.

Nella descritta ipotesi – che non vogliamo credere vera, ma che è necessario nondimeno accertare – in cui dovesse risultare la sussistenza di una criticità nota, prevedibile in quanto imputabile al sistema di comunicazione sussistente (o non sussistente), non corretta per lungo tempo, non menzionata evidentemente nella DPIA o, se menzionata, non affrontata in modo veritiero o comunque risolutivo, non può evidentemente escludersi la sussistenza di colpa gravissima o addirittura di dolo in capo al titolare del trattamento e responsabilità penale in capo ai singoli a cui la vulnerabilità era, in ipotesi, nota, con le conseguenze di cui all'art. 154, co. 1, lett. d) d.lgs. 196/03.

Ove quanto segnalato ad esito di servizio giornalistico dovesse trovare conferma, sia permesso evidenziare l'evidente contrasto con molteplici disposizioni del GDPR, prime fra tutte gli artt. 5 (*sub specie* di: liceità, correttezza, limitazione di finalità, esattezza), 24, 25, 32, 35 e 36, e soprattutto evidenziare che il trattamento non conforme di dati personali oggetto di segnalazione espone, o comunque ha esposto, a un rischio biologico molto serio un'ampia platea di consociati e potrebbe, se confermato, verosimilmente innescare, o comunque avere innescato, ulteriori focolai epidemici.

Con osservanza,

**Avv. Enrico Pelino**

**Avv. Luciana Grieco**